ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-95 del 10/01/2018 Oggetto D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59. Aggiornamento Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1825 del 06/07/2015, Prot. Prov.le 62393 del 07/07/2015, intestata a P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C. per lo stabilimento di attività edile stradale (messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi) sito in Comune di Santa Sofia, Via G. Di Vittorio n. 5/a. Proposta n. PDET-AMB-2018-121 del 09/01/2018 Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena Struttura adottante ROBERTO CIMATTI Dirigente adottante

Questo giorno dieci GENNAIO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO:D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59. Aggiornamento Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1825 del 06/07/2015, Prot. Prov.le 62393 del 07/07/2015, intestata a P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C. per lo stabilimento di attività edile stradale (messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi) sito in Comune di Santa Sofia, Via G. Di Vittorio n. 5/a.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1825 del 06/07/2015, Prot. Prov.le 62393 del 07/07/2015 avente ad oggetto: "D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C., con sede legale in Comune di Santa Sofia, Via G. Di Vittorio n. 5/a - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di attività edile stradale (messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi), sito in Comune di Santa Sofia, Via G. Di Vittorio n. 5/a.", rilasciata dal SUAP del Comune di Santa Sofia in data 15/07/2015 con Atto Prot. Com.le 6515;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A "EMISSIONI IN ATMOSFERA" l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO B "RECUPERO RIFIUTI", l'Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Santa Sofia in data 18/02/2016, assunta al Prot. Com.le 1804 e da Arpae al PGFC/2016/2904 del 01/03/2016, da **P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.** per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata con riferimento all'introduzione del seguente titolo abilitativo:

• Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 11405 del 31/03/2016, acquisita da Arpae al PGFC/2016/4547, formulata dal SUAP del Comune di Santa Sofia ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di documentazione a perfezionamento;

Tenuto conto che in data 04/04/2016 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Santa Sofia la documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpae al PGFC/2016/5416 del 15/04/2016;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

 Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura – Atto Prot. Com.le 11923 del 14/12/2017, acquisito al PGFC/2017/18459 del 15/12/2017, a firma del Responsabile del Servizio Ambiente del Comune di Santa Sofia;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1825 del 06/07/2015, Prot. Prov.le 62393 del 07/07/2015 avente ad oggetto: "D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C., con sede legale in Comune di Santa Sofia, Via G. Di Vittorio n. 5/a - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di attività edile stradale (messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi), sito in Comune di Santa Sofia, Via G. Di Vittorio n. 5/a.", rilasciata dal SUAP del Comune di Santa Sofia in data 15/07/2015 con Atto Prot. Com.le 6515, come segue:

• introduzione dell'ALLEGATO C e relativa Planimetria "SCARICO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA", parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le condizioni e prescrizioni specifiche in riferimento allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

- 1. **Di AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1825 del 06/07/2015**, **Prot. Prov.le 62393 del 07/07/2015** avente ad oggetto: "D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C., con sede legale in Comune di Santa Sofia, Via G. Di Vittorio n. 5/a Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di attività edile stradale (messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi), sito in Comune di Santa Sofia, Via G. Di Vittorio n. 5/a.", rilasciata dal SUAP del Comune di Santa Sofia in data 15/07/2015 con Atto Prot. Com.le 6515, **come segue**:
 - introduzione dell'ALLEGATO C e relativa Planimetria "SCARICO ACQUE DI PRIMA PIOG-GIA", parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le condizioni e prescrizioni specifiche in riferimento allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura.
- 2. Di confermare, per quanto non in contrasto con sopra stabilito, la Determinazione della Provincia di Forli-Cesena n. 1825 del 06/07/2015, Prot. Prov.le 62393 del 07/07/2015.
- 3. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
- 4. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
- 5. Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1825 del 06/07/2015, Prot. Prov.le 62393 del 07/07/2015 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Santa Sofia per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad HERA S.p.A. e al Comune di Santa Sofia per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile

della Struttura Autorizzazioni e Concessioni

di Forlì-Cesena

(Arch. Roberto Cimatti)

SCARICO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

PREMESSA

Vista la domanda presentata in data 18/02/2016 Prot. Com.le 1804 dal Sig. Mengozzi Marzio in qualità di Legale Rappresenatnte della ditta P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C., tesa ad ottenere il rilascio di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 in data 15/07/2015 prot. 6525 per lo stabilimento di attività edile stradale (messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi), sito in Comune di Santa Sofia, G. Di Vittorio.

Vista l'autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune di Santa Sofia n. 1/2010 prot. 10962 del 02/12/2010; Vista l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Santa Sofia in data 15/07/2015 prot. 6525;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286 recante "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 – D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006 n. 1860 recante "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286 del 14/02/2005";

Visto il D.Lgs. 152 del 03/04/2006;

Visto il parere dell'Ente gestore (HERA) acquisito al Prot. Com.le 6986 in data 29/06/2016;

Viste le Norme Igienico Sanitarie allegato al RUE;

CARATTERISTICHE

Responsabile dello scarico	P.P.G. di Mengozzi Marzio e C. S.n.c.
Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA G. DI VITTORIO, 5/A - SANTA SOFIA
Destinazione d'uso dell'insediamento	DEPOSITO INERTI
Potenzialità dell'insediamento	200 mc/anno
Classificazione dello scarico	Acque di prima pioggia
Ricettore di scarico	Fognatura mista intercettata
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Vasca prima pioggia/disoleatore
Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. SANTA SOFIA, VIA G. DI VITTORIO SANTA SOFIA

PRESCRIZIONI

- 1) Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, cucine e lavanderie domestiche), unicamente gli scarichi derivanti da: acque di prima pioggia area 445 mq.
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All.** C Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 3) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

pozzetto deviatore (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);

vasca prima pioggia (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);

disoleatore con filtro a coalescenza (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia);

misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia) approvato e piombato da HERA;

pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue della vasca prima pioggia) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo.

- 4) I sigilli apposti alla strumentazione di misura di cui al p.to 3 potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.
- 5) Il volume utile della vasca prima pioggia non deve essere maggiore del volume calcolato in base ai criteri della delibera di giunta regionale 286 del 14.02.2005 e 1860 del 18.12.2006 e pertanto solo i primi 5 mm ricadenti sulla superficie impermeabile scoperta dovranno confluire alla rete fognaria nera.
- 6) La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema automatico, che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
- 7) Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare **0,5 l/sec**.
- 8) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 9) Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
- 10) Nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.
- 11) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 12) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 13) A richiesta del titolare si deroga dall'obbligo di vasche di accumulo (in grado di contenere il refluo prodotto in almeno 2 giorni di lavorazione e da utilizzare in caso di malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo), senza che ciò dia diritto di rivalsa nei confronti di HERA nel caso di sospensione temporanea dello scarico.
- 14) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- 15) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 16) La Ditta deve stipulare con HERA S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia

Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Hera provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentate della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.

- 17) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 18) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, come soprariportate, HERA si riserva la facoltà di chiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.
- 19) E' fatto obbligo di notificare al Comune ogni diversa destinazione dell'insediamento nonchè qualsiasi altra modificazione che interferisca sullo scarico.
- 20) E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso, nel qual caso il gestore dello scarico è tenuto a presentare nuova domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.